



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907

(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

SCHEDA
Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

CONVIENE ATTIVARSI

PER LA CESSAZIONE e PENSIONE INPS gest. Dipendenti Pubblici

DAL 01/09/2014

EVITANDO LE "CORSE" ALL'ULTIMO MINUTO

**In attesa dell'emanazione dei provvedimenti del MIUR
per le cessazioni COMPARTO SCUOLA dal 01/09/2014**

si consiglia di prenotare appuntamento presso la sede SNALS per la pratica

CESSAZIONE,PENSIONE INPS gest. ex INPDAP E TFS dal 01/09/2014,

**in modo da avere già "tutto pronto"
EVITANDO LE "CORSE" ALL'ULTIMO MINUTO**

In particolare serve:


1)CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE INPS gest.ex INPDAP-cassa Stato-;

2)CONTROLLO PERIODI E SERVIZI AI FINI DEL TFS (buonuscita);

3)REGISTRAZIONE IN "ISTANZE ON LINE" (se non ancora provvisti di registrazione)

4)PIN ON LINE INPS E PIN DISPOSITIVO INPS (se sprovvisti)

IMPORTANTE



Chi ha pratiche di riscatto o ricongiunzione ancora da definire, DEVE SOLLECITARE la definizione del provvedimento e la emissione del decreto chiamato ora "atto" ex"determina".

Non è sufficiente avere già presentato la domanda di riscatto o di ricongiunzione.


Si ricorda che la "ex determina" ora "atto" di riscatto o ricongiunzione per PRODURRE EFFETTI DEVE ESSERE FORMALMENTE ACCETTATA anche se il pagamento verrà effettuato successivamente a rate e le rate residue ancora da pagare ,dopo la cessazione, saranno trattenute nella pensione.

A seguito dell'inizio del pagamento dell'onere i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nei periodi ai quali si riferiscono, anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva. In altre parole se si riscatta un periodo prima del 01/01/2012 e si paga

nel 2014, IL PERIODO E' CONTEGGIATO PER "COMPETENZA" E NON "PER CASSA".

***QUINDI SERVE PER MATURARE I REQUISITI*
***e per incrementare l'importo della quota "retributiva"*
della pensione corrisposta.****

Informazione



Da lunedì 08/07/2013 gli sportelli dell'ex gestione INPDAP di VERONA (ora chiamati sportelli INPS gestione Dipendenti Pubblici di Verona) SONO STATI TRASFERITI da Lungadige Capuleti,11 nello stabile dell'INPS di V E R O N A in via Cesare Battisti,19.

Si ricorda che :

Si accede al servizio Istanze On Line – Cessazioni on-line utilizzando le "credenziali" ottenute attraverso

la procedura di registrazione, mentre per inoltrare l'istanza si deve avere a disposizione il **“Codice Personale”.**

Pertanto si consiglia di presentarsi al Patronato INPAS di Verona con credenziali e codice personale.

Si riportano di seguito le "tabelle sinottiche"

che riassumono i requisiti per la pensione,

la cessazione d'ufficio e l'eventuale dichiarazione di disponibilità per la permanenza in servizio.

TABELLE SINOTTICHE

CESSAZIONI DAL SERVIZIO COMPARTO SCUOLA DAL 01/09/2014

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01/09/2014 PERSONALE SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO

**CHI MATURA IL DIRITTO ENTRO IL 31/12/2014
POTRA' ACCEDERE ALLA PENSIONE DAL 01/09/2014
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

Per la pensione di vecchiaia

*l'età è di 66 anni e 3 mesi sia per gli uomini che per le donne,
con almeno 20 anni di anzianità contributiva,*
**da compiersi entro il 31 dicembre 2014,
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)**

La pensione anticipata

potrà aversi solo al compimento dell'anzianità contributiva di:

U O M I N I	D O N N E
42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

**requisiti da possedersi entro il 31 dicembre 2014
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)**

*Nel calcolo dell'anzianità contributiva sono utili tutti i periodi di effettivo servizio
quelli riscattati,ricongiunti,computati e gli accrediti figurativi.*

RIDUZIONE DELL'IMPORTO PENSIONE SE CON L'ETA' INFERIORE A 62 ANNI

*Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012,
e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento
rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due
anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi*

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
62		0,0000%
61	11	0,0833%
61	10	0,1667%
61	9	0,2500%
61	8	0,3333%
61	7	0,4167%
61	6	0,5000%
61	5	0,5833%
61	4	0,6667%
61	3	0,7500%
61	2	0,8333%
61	1	0,9167%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
61		1,0000%
60	11	1,0833%
60	10	1,1667%
60	9	1,2500%
60	8	1,3333%
60	7	1,4167%
60	6	1,5000%
60	5	1,5833%
60	4	1,6667%
60	3	1,7500%
60	2	1,8333%
60	1	1,9167%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
60		2,0000%
59	11	2,1667%
59	10	2,3333%
59	9	2,5000%
59	8	2,6667%
59	7	2,8333%
59	6	3,0000%
59	5	3,1667%
59	4	3,3333%
59	3	3,5000%
59	2	3,6667%
59	1	3,8333%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
59		4,0000%
58	11	4,1667%
58	10	4,3333%
58	9	4,5000%
58	8	4,6667%
58	7	4,8333%
58	6	5,0000%
58	5	5,1667%
58	4	5,3333%
58	3	5,5000%
58	2	5,6667%
58	1	5,8333%
58		6,0000%

NON VIENE APPLICATA LA SUDETTA "PENALIZZAZIONE"

limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva **entro il 31 dicembre 2017**, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da **prestazione effettiva di lavoro**, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria **nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.** (vedasi decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 approvato definitivamente dal Parlamento).

PENSIONE DONNE TUTTA CONTRIBUTIVA

***PENSIONE DONNE nate prima del 01/10/1956
CON un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni
MATURATA ENTRO IL 31 dicembre 2013
CON OPZIONE SOLO CONTRIBUTIVO***

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l'art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno

57 anni e 3 mesi di età e una contribuzione **pari o superiore a 35 anni**. In tal caso,

tuttavia, se i requisiti anagrafici e contributivi sono conseguiti a decorrere dal 1.1.2012, tali lavoratrici sono destinatarie della finestra di cui all'articolo 1, comma 21, della L. 148/2011 e, conseguentemente, potranno accedere

al pensionamento solo a decorrere dal 1/9/2014.

Questa tipologia di pensione **COMPORTE una perdita di circa il 30%**
sul netto mensile rispetto all'importo con sistema di calcolo retributivo

PENSIONAMENTO D'UFFICIO

1) Personale nato entro 31/05/1948

cioè con 66 anni e mesi 3 di età compiuti entro il 31/08/2014

NOTA: PER I/LE NATI/E DAL 01/06/1948 AL 30/09/1948 (che al 31/12/2014 maturano 66 anni e 3 mesi di età), che non hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011,

la cessazione dal 01/09/2014 E' SOLO A DOMANDA.

2) Personale nato entro il 31/08/1949

cioè con 65 anni età al 31/08/2014 a condizione

che abbia maturato i requisiti della previgente normativa alla data del 31/12/2011 (40 anni di contribuzione e/o quota 96)

vedasi interpretazione autentica disposta dall'art.2, commi 4 e 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 approvato definitivamente dal Parlamento.

L'interpretazione autentica è conforme a quanto disposto dalla

circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012

3) Personale che nei precedenti anni ha ottenuto la proroga fino al 31/08/2014.

RICHIESTE DI PERMANENZA IN SERVIZIO

circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012

SONO PREVISTE 2 POSSIBILITA' DI PROROGA:

1) FINO A 2 ANNI DOPO L'ETA' PREVISTA PER LA CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'

(ai sensi art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94)

(in assenza di personale in esubero nella classe di concorso, posto o profilo di appartenenza)

cioè una permanenza in servizio fino a 68 anni.

Per tale proroga NON SI DEVE PRESENTARE UNA "DOMANDA" MA UNA DICHIARAZIONE DI "DISPONIBILITA'" (art.1 - comma 17° D.L. n.138/2011 convertito con modifiche in legge dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

2) FINO AL RAGGIUNGIMENTO CONTRIBUTUZIONE MINIMA NON POSSEDUTA ALLA DATA DI CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'

(ai sensi art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94)

Sono inapplicabili dal 1.1.2012 tutte le disposizioni previgenti che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento del massimo della pensione

(art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994)

PENSIONAMENTO D'UFFICIO (COATTO)

art.72 comma 11 della legge 133/2008

La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, [previo preavviso di sei mesi](#), può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011. L'Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2014, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini.

In tale ultima ipotesi, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.

PER LA CONSULENZA RELATIVA A:

[1\) CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE INPS gest.ex INPDAP-cassa Stato-;](#)

[2\) CONTROLLO PERIODI E SERVIZI AI FINI DEL TFS \(buonuscita\);](#)

**SI DEVE PRENOTARE PRESSO LA SEGRETERIA
SNALS DI VERONA E LEGNAGO**

Per l'assistenza nella procedura di registrazione "Istanze on line" e per la compilazione CESSAZIONE via web e domande di pensione INPS gestione Dip.Pubb., si può fruire del **SERVIZIO GRATUITO** presso:



Patronato INPAS CONFISAL

Sede provinciale di Verona: Via E. Duse, 20 37124 Verona

Tel. 045/8303490 fax 045/8308998 e-mail inpas.vr@gmail.com

Sig.ra Barbara Rota Responsabile Provinciale

O R A R I O UFFICIO Patronato INPAS CONFISAL VERONA

	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì			15.30	19.00
Martedì	8.30	12.30	15.30	19.00
Mercoledì	8.30	12.30		
Giovedì	8.30	12.30	15.30	19.00
Venerdì	8.30	12.30	15.30	19.00



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

mercoledì 30 ottobre 2013

10.41.13